

**CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8  
SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO  
NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA**

**Doc. n. 95/2020**

**CITTA' DI TORINO  
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8  
09 SETTEMBRE 2020**

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del **09 SETTEMBRE 2020** ore **19.00** presenti, nell'aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, le/i Consigliere/i:

**AIME Luca - BERNO Fulvio - BORELLO Rosario -- D'ALESSIO Luca - DELPERO Stefano – FICHERA Maria - FRANCONI Vittorio - GIARETTO Massimo - GUGGINO Michele Antonio – LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro -- MIANO Massimiliano – MONTARULI Augusto – OMAR SHEIHK ESAHAQ Suad – PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio - PARMENTOLA Paola - PASQUALI Raffaella.**

**In totale con il Presidente n. 19 Consigliere/i.**

Risultano assenti le/i Consigliere/i: D'Agostino, Demasi, Germano, Marras, Pera, Petracin.

**Con l'assistenza della Dirigente di Area Dr.ssa Piera Rapizzi con funzioni di Segretario**

**ha adottato in:**

**SEDUTA PUBBLICA**

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C.8 - Feste di via regime transitorio – Associazioni: Via Nizza E'-Vviva – Nuova Nizza Bengasi.**

## CITTÀ DI TORINO

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 8 - FESTE DI VIA REGIME TRANSITORIO - ASSOCIAZIONI: VIA NIZZA E'-VVIVA - NUOVA NIZZA BENGASI.

Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Alessandro Lupi riferisce:

le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; e anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un'occasione di festa multicolore che va a favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato e in seguito modificato il Regolamento n. 366 rubricato "REGOLAMENTO FESTE DI VIA".

Preso atto delle palesi criticità emergenti, conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche; rilevato che l'applicazione della norma, nell'attuale contesto emergenziale, è divenuta di difficile fattibilità, posto che le Circoscrizioni hanno rilevato la necessità di spostare i termini per il deposito della calendarizzazione e che, allo stato, non vi è data certa da porre come termine della fase emergenziale. Occorrendo pertanto consentire, ove realizzabile, la ripresa delle attività nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale approvando il provvedimento n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, ha ritenuto di intervenire integrando il dettato del Regolamento con una disposizione speciale avente validità solo per l'anno 2020, tesa a consentire che le Circoscrizioni possano, nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato, provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-novembre 2020, con l'unico vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione e ferma restando che l'effettuazione di ogni Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti. Il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prevedere che le Circoscrizioni, che per effetto della norma transitoria del Regolamento del

Decentramento hanno riportato una estensione territoriale, possano autorizzare due Feste di Via per ogni domenica, una per territorio di ciascuna ex Circoscrizione.

Pertanto, nel rispetto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 29 luglio 2020 n. mecc. 2020 01681/091, è stata approvata la calendarizzazione della programmazione delle Feste di Via per il secondo semestre (luglio/novembre) anno 2020, che ha preso atto delle manifestazioni di interesse a svolgere le Feste di Via presentate dalle Associazioni interessate e regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione 8, con la quale si rimandava, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, al Consiglio Circoscrizionale l'approvazione dei progetti contenuti i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

Sono pervenute alla Circoscrizione le proposte progettuali per la realizzazione di Feste di Via, presentate dalle Associazioni di Via iscritte all'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione 8 "Via Nizza E'-Vviva" nella persona del Presidente sig.ra Ghiazza Cristina e "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente sig. Vinardi Marco.

Con istanza di proposta progettuale pervenuta in data 27 agosto 2020 prot. n. 2966, l'Associazione "Via Nizza E'-Vviva nella persona del Presidente Cristina Ghiazza con sede legale in Torino, Via Nizza, 60 C. F. 97821730013, ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 13 settembre 2020 denominata "Shopping in Via Nizza Inaugurazione Pista Ciclabile" che interesserà, Via Nizza nel tratto tra corso Dante e corso Marconi, con esclusione largo Marconi come da allegata planimetria (all. 1).

Il giorno 13 agosto 2020 è pervenuta una nota ns. prot. n. 2858, con la quale l'Associazione Via Nizza E'-Vviva nella persona del presidente Cristina Ghiazza, ha richiesto lo spostamento della data di Festa di Via dal 13 settembre 2020 al 20 settembre 2020, a causa di un evento già organizzato da parte del Comune di Torino per l'inaugurazione della pista ciclabile sul tratto di via Nizza e pertanto già in accordo con l'Associazione Nuova Nizza Bengasi, hanno posticipato le date delle Feste di Via già calendarizzate, al fine di evitare sovrapposizioni con la stessa data programmata.

La richiesta di variazione data pervenuta dall'Associazione Via Nizza E'-Vviva è stata discussa e approvata dalla Giunta Circoscrizionale in data del 24 agosto 2020 e determinata con provvedimento dirigenziale n. mecc. 2947 del 8 settembre 2020.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Via Nizza E'-Vviva, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 4 esercizi di commercio in sede fissa, 45 operatori commerciali su area pubblica e, 15 artigiani, produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno e, oltre a 4 associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366, adesioni che a causa delle palesi criticità dovute all'attuale contesto emergenziale per il Covid-19 non sono pervenute.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1630 di cui mq. 661 commerciali e di mq. 939 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 23,30.

Questo evento d'inaugurazione della pista ciclabile si propone come momento di incontro con le Associazioni, le Amministrazioni locali, i commercianti e la cittadinanza, come importante momento di aggregazione sociale e conoscenza del proprio territorio.

Ci saranno Associazioni in ambito ciclistico protagonisti dell'evento, organizzando momenti di aggregazione sociale e di promozione culturale, offrendo loro la possibilità di partecipare con spazi dedicati con appositi stand. Le effettive ricadute economiche sul territorio della manifestazione, in termini di arredo urbano, servizi per i residenti, attività aggregative culturali per i cittadini.

Con istanza pervenuta in data 10 agosto 2020 prot. n. 2827 e successiva integrazione ns. prot. 3048 del 3/9/2020, richiedeva la deroga per n. operatori commerciali da 80 a 90, l'Associazione Nuova Nizza Bengasi, nella persona del Presidente Marco Vinardi con sede legale in Torino, Via Nizza 379, P.I. 11512390011, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via per il giorno 20 settembre p.v. denominata "Shop & Music" che interesserà Via Nizza nel tratto tra corso Maroncelli e via Caramagna, come da planimetria allegata. (all. 2).

Successivamente è pervenuta una nota il giorno 11 agosto 2020 ns. prot. n. 2849 con la quale l'Associazione Nuova Nizza Bengasi nella persona del presidente Marco Vinardi, ha richiesto lo spostamento della data di Festa di Via dal 20 settembre 2020 al 27 settembre 2020, preferendo non svolgere due feste di via nella stessa giornata nel territorio della stessa Circoscrizione.

La richiesta di variazione data pervenuta dall'Associazione Nuova Nizza Bengasi, è stata discussa e approvata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 24 agosto 2020 e determinata con provvedimento dirigenziale n. mecc. 2947 del 8 settembre 2020.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Nuova Nizza Bengasi, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 39 esercizi di commercio in sede fissa, 44 operatori commerciali su area pubblica, 7 artigiani produttori agricoli, 3 operatori del proprio ingegno e, oltre a 5 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), adesioni che a causa delle palesi criticità dovute all'attuale contesto emergenziale per il Covid-19 non sono pervenute.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1500 di cui mq. 800 commerciali e di mq. 700 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,30, con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 23,30 nel tratto di via Nizza tra corso Maroncelli e via Caramagna.

In questa Festa di Via l'obiettivo è la promozione attraverso la crescita sul territorio delle attività commerciali associate. L'evento è finalizzato alla socializzazione e all'aggregazione della cittadinanza con momenti di musica e animazione.

L'Associazione di Via con lo svolgimento della festa intende dare la possibilità di poter continuare a dare vita agli esercizi commerciali operanti nella zona.

Come per le precedenti manifestazioni, è prevista la partecipazione e animazione per tutte le fasce di età, dalla musica per gli adulti, alle giostre per i bambini e trucca bimbi.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e sue s.m.i., con particolare riguardo alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, con la tematica della festa come proposta in progetto e alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15/11/16 e a tutta la normativa vigente in materia.

Le Associazioni di Via dovranno attenersi alle Linee Guida, parte integrante della

determinazione dirigenziale della Divisione Commercio, Ufficio Manifestazioni Commerciali n. mecc. 2019 44579/016 del 14 ottobre 2019.

L'organizzatore della Festa di Via, durante la manifestazione, deve garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione a sua volta provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

I Presidenti delle Associazioni di Via "Via Nizza E'Vviva" e "Nuova Nizza Bengasi" dovranno trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 8 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa. Gli organizzatori o soggetti facente parte delle Associazioni, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14 comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3 Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2 Regolamento n. 366).

Le Associazioni di Via devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento delle manifestazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 luglio 2018.

I progetti e la relativa documentazione sono sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione; sempre a causa dell'attuale situazione emergenziale, alcune integrazioni richieste alle Associazioni devono ancora essere perfezionate.

La Dirigente della Circoscrizione 8 rilascerà ai Presidenti delle Associazioni di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando l'autorizzazione al ricevimento delle integrazioni e alle prescrizioni normative e procedurali in tema di feste di via.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante

la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Qualora gli organizzatori presentino alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa per i motivi sopra indicati, con data di rinvio inferiore a 30 giorni, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Tenuto conto che le Associazioni non presentano pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366, le Associazioni di Via "Via Nizza E'-Vviva" e "Nuova Nizza Bengasi", nelle persone dei suoi Presidenti sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento delle feste.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, le suddette Associazioni promotrici delle feste di via dovranno presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nel corso della preposta Commissione di lavoro permanente.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n.

- 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i;
- Visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;
  - Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 01/01/2016; V
  - Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016 I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014;
  - Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, avente per oggetto: “Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020, approvazione”;
  - Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
    - favorevole sulla regolarità tecnica;
    - favorevole sulla regolarità contabile;
    - viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato “Shopping in via Nizza – Inaugurazione Pista Ciclabile” presentato dall’ Associazione Commercianti di Via “Via E’ -Vviva” nella persona del Presidente, sig.ra Cristina Ghiazza, con sede in Torino via Nizza, 60 C. F.:97821730013 per la manifestazione programmata per il giorno 20 settembre 2020, che interesserà via Nizza nel tratto tra corso Dante e corso Marconi escluso Largo Marconi (all.1);
  - di approvare ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato “Shop & Music” presentato dall’ Associazione Commercianti di Via “Nuova Nizza Bengasi” nella persona del Presidente, sig. Marco Vinardi con sede in Torino, Via Nizza, 379 P.I. 11512390011 per la manifestazione programmata per il giorno 27 settembre 2020, che interesserà, Via Nizza nel tratto tra corso Maroncelli e via Caramagna (all.2);
  - di approvare la deroga da 80 a 90 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dll’ Associazione “Nuova Nizza Bengasi”,
- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all’emergenza sanitaria indicate all’interno delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dell’ 11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)” e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;

- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via “Via Nizza E’-Vviva ” e “Nuova Nizza Bengasi”, sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via “Via Nizza E’-Vviva” e “Nuova Nizza Bengasi”, quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’ art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via “Via Nizza E’-Vviva” e “Nuova Nizza Bengasi”, quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell’organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l’obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 20 settembre 2020 e del 27 settembre 2020. possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive in data 30 luglio il calendario programmato con deliberazione n. mecc. 2020 01681/091 del 29 luglio 2020 e la variazione delle date dell’Associazione Via Nizza E’-Vviva dal 13 settembre al 20 settembre e dall’Associazione Nuova Nizza Bengasi dal 20 settembre 2020 al 27 settembre 2020;
- di prendere atto che, che la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività produttive la determina dirigenziale approvata dalla Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2947 del 8/09/2020;

-di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazione di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza ( art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86

del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 3);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Presenti	19
Votanti	19
Voti favorevoli	19

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Shopping in via Nizza – Inaugurazione Pista Ciclabile" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Via E' -Vviva" nella persona del Presidente, sig.ra Cristina Ghiazza, con sede in Torino via Nizza, 60 C. F.:97821730013 per la manifestazione programmata per il giorno 20 settembre 2020, che interesserà via Nizza nel tratto tra corso Dante e corso Marconi escluso Largo Marconi (all.1);
  - di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Shop & Music" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente, sig. Marco Vinardi con sede in Torino, Via Nizza, 379 P.I. 11512390011 per la manifestazione programmata per il giorno 27 settembre 2020, che interesserà, Via Nizza nel tratto tra corso Maroncelli e via Caramagna (all.2);
  - di approvare la deroga da 80 a 90 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione "Nuova Nizza Bengasi",
- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti;

- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via “Via Nizza E’-Vviva ” e “Nuova Nizza Bengasi”, sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell’attività per cui l’area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via “Via Nizza E’-Vviva” e “Nuova Nizza Bengasi”, quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’ art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via “Via Nizza E’-Vviva” e “Nuova Nizza Bengasi”, quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell’organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l’obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 20 settembre 2020 e del 27 settembre 2020. possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive in data 30 luglio il calendario programmato con deliberazione n. mecc. 2020 01681/091 del 29 luglio 2020 e la variazione delle date dell’Associazione Via Nizza E’-Vviva dal 13 settembre al 20 settembre e dall’Associazione Nuova Nizza Bengasi dal 20 settembre 2020 al 27 settembre 2020;
- di prendere atto che, che la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività produttive la determina dirigenziale approvata dalla Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2947 del 8/09/2020;

-di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazione di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza ( art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86

del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;
- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 3);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;
- Il Consiglio della Circoscrizione 8, attesa l'urgenza, con votazione palese per alzata di mano, all'unanimità dei presenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.